CAMERA DEI DEPUTATI N. 1357

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SPINI, PERICU, CARLI, TURRONI, EMILIANI, GERARDINI

Legge quadro sui princìpi di protezione dell'ambiente

Presentata il 29 settembre 1994

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente iniziativa legislativa muove dai risultati dell'assiduo lavoro di una commissione di esperti, incaricata dal primo proponente, nella qualità di Ministro *pro tempore* dell'ambiente, di redigere una legge generale di princìpi sulla protezione ambientale. (La commissione era così composta: presidente, consigliere, Giampietro, componenti: professori S. Amorosino, G. Caia, B. Caravita, P. Dell'Anno, S. Grassi, G. Morbidelli e l'avvocato dello Stato O. Fiumara. Segreteria scientifica: dottori M.G. Boccia; M. Cecchetti; N. Aicardi; A. Lolli; avvocato D.M. Traina, e, per il Ministero dell'ambiente: dottori F. Gigliani, R. Innamorati, E. Renella, I. Schulz).

Essa si inscrive nell'esperienza già maturata in alcuni Paesi europei (Gran Bretagna, Francia, Olanda, Germania, Portogallo, Grecia) di avviare una « codificazione » delle molteplici e frammentarie normative, stratificatesi, in ciascun Paese, negli ultimi 25-30 anni.

Lo stesso Consiglio d'Europa sta predisponendo per i Paesi dell'Est europeo una legge-quadro sull'ambiente.

Tornando alla nostra proposta di legge, questa, deve, (analogamente) rappresentare non solo la semplificazione e razionalizzazione delle vigenti, oscure e contraddittorie leggi italiane sull'ambiente, ma anche il comune e stabile quadro di riferimento per i successivi testi unici, relativi alle diverse fonti d'inquinamento (scarichi, emissioni, rifiuti, eccetera). Da questa legge ciascun testo unico si svilupperà, infatti, come un semplice ramo da un unico « tronco ».

Il *trend* legislativo sviluppatosi da oltre venticinque anni (a partire dalla legge *antismog* n. 615 del 1966), seguendo linee scoordinate ed emergenziali, impone, infatti, un'inversione di tendenza, intesa a determinare – attraverso questa legge – regole stabili, omogenee e coerenti con « prefissati » princìpi fondamentali di protezione dell'ambiente, rimuovendo le troppe, e a volte inutili, normative oggi in

vigore (il cosiddetto « inquinamento legislativo »), che costituiscono solo inutile intralcio o vincolo burocratico.

Indichiamo qui di seguito le parti ed i nodi fondamentali dell'articolato, con la seguente avvertenza: laddove è stato possibile adottare una normativa immediatamente vincolante, l'attuale legge detta princìpi e prescrizioni immediatamente operanti (per esempio, gli articoli 1-9; 28-34; 38; 39-53; 54-65); laddove, invece, la legislazione vigente per la sua complessità ed oscurità esige un intervento radicale di semplificazione e scelte di fondo unitarie e comunque diverse da quelle, oggi in vario modo vigenti, si è dovuto far ricorso alla delega legislativa, ma fissando chiaramente princìpi e criteri direttivi per l'esercizio di quelle scelte (per esempio, gli articoli 12; 26; 66; 71; 73).

Sarebbe, infatti, inutile – perché non risolutiva di questioni di fondo, lasciate oggi irrisolte ... e qui, invece, affrontate – una semplice raccolta di testi unici compilativi e non innovativi dell'attuale (contraddittoria e oscura) disciplina dei molteplici settori ambientali.

Tanto può spiegare perché 73 articoli sono necessari per « disboscare » 2.000 pagine di leggi statali sull'ambiente (il cosiddetto « codice sull'ambiente », a cura di Maglia-Santoloci, La Tribuna, 1993, raccolta cronologica di fonti per singole « voci »: acque, aria, suolo, rifiuti, rumore, VIA, eccetera). In nessuna di queste leggi approvate in tempi e modi diversi, si troveranno i princìpi e le regole generali, qui codificate, e che saranno, nello stesso tempo, vincolanti per gli atti normativi del Governo e – quali princìpi – per la legislazione regionale.

La necessità di non ritardare oltre la discussione parlamentare della presente iniziativa ci induce a rimettere alle stesse Camere l'introduzione dell'opportuna normativa provvisoria e quella sugli (eventuali) oneri finanziari, connessi alle previste ristrutturazioni organizzative.

Parte prima (Disposizioni generali)

1. *I princìpi*

Si ritiene necessario e preliminare inserire nella legislazione italiana, come princìpi di carattere generale, riferibili a valori di rilievo costituzionale, le seguenti disposizioni fondamentali (capo I, articoli 1-9):

a) l'obbligo per lo Stato italiano di perseguire gli obiettivi indicati dall'articolo 130R del Trattato dell'Unione europea (1- salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente; 2- protezione della salute umana; 3- utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali; 4- promozione sul piano internazionale delle misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello locale, regionale, nazionale, comunitario e mondiale);

b) i princìpi dell'azione preventiva, della precauzione, della correzione;

c) il principio « chi inquina paga », fermi restando gli interventi pubblici diretti a promuovere il risanamento ambientale e l'adozione di nuove tecnologie;

d) il principio dell'integrazione dell'interesse alla tutela dell'ambiente con tutti gli altri interessi da ponderare nell'esercizio dei poteri discrezionali;

e) il principio del bilanciamento, inteso come obiettivo dell'azione pubblica di tutela dell'ambiente, diretto ad assicurare la compatibilità tra sviluppo economico e interesse ambientale;

f) il principio della necessità dell'informazione ambientale;

g) il principio di sussidiarietà tra i vari livelli di governo statale, regionale, locale, fatto salvo il potere dello Stato di determinare princìpi e linee guida che assicurino condizioni e garanzie uniformi di tutela dell'ambiente nel territorio nazionale.

2. *Le fonti del diritto ambientale*

Si propone di introdurre nel nostro ordinamento i princìpi descritti al paragrafo 1 attraverso una « legge-quadro », espressamente dettata per l'attuazione, nel rispetto del Trattato, e delle norme costituzionali (articoli 2, 3, 9, 41, 42 e 44 della Costituzione).

Essi potranno essere derogati o innovati solo con modifiche espressamente riferite alla legge-quadro e costituiranno princìpi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica (articolo 1, commi 2-5).

Meritano, altresì, di essere adottati alcuni princìpi sul procedimento di formazione e pubblicazione nonché sull'efficacia delle cosiddette norme tecniche (articolo 2). Premesso che queste devono essere uniformi sul territorio nazionale e non possono costituire vincoli impropri alla circolazione di beni e servizi, gli organi tecnico-scientifici abilitati ad emanarle dovranno essere espressamente individuati in conformità alle esigenze di competenza, correttezza ed imparzialità (direttiva 83/189/CEE). Dovranno essere sufficientemente motivate; indicare gli strumenti ed i metodi per la loro applicazione; essere assoggettate a revisione periodica. Il loro procedimento di formazione sarà caratterizzato dalla pubblicità e dalla partecipazione di esperti o comitati di esperti, e con l'audizione di ogni altro soggetto interessato.

Le norme tecniche, pubblicate in forma ufficiale, saranno vincolanti nei confronti dei soggetti o degli organi che esercitano funzioni pubbliche. Le attività realizzate in conformità a quelle pubblicate saranno da intendersi compiute a regola d'arte. Ove sia consentito discostarsene, sarà necessario dimostrare di avere osservato una norma di buona tecnica in grado di garantire una tutela ambientale equivalente (articolo 2, comma 3).

3. *Organizzazione pubblica per la tutela dell'ambiente*

L'inadeguatezza dell'azione pubblica statale in materia è dovuta, principalmente, alla frammentazione delle competenze tra più Ministeri.

Come già prefigurato dalla legge n. 537 del 1993, è essenziale la creazione di un solo apparato avente competenza nel settore: il Ministero dell'ambiente e del territorio. Presso tale struttura devono essere aggregate, senza eccezioni, tutte le funzioni di tutela ambientale e territoriale esercìtate da altre strutture centrali, attualmente disperse tra ben nove dicasteri (articolo 10).

Le attribuzioni della nuova struttura vanno definite *ex novo* (articolo 11) e ne è auspicabile l'enumerazione puntuale per quanto attiene:

a) alle funzioni generali, esercitabili in via « orizzontale » in tutti i settori di competenza del Ministero (ad esempio poteri di urgenza, indirizzo e coordinamento, poteri sostitutivi eccetera);

b) alle funzioni attinenti ad esigenze di carattere unitario, esercitabili in via « verticale » nelle singole materie di competenza del Ministero, secondo la legislazione di settore.

Sull'organizzazione interna del Ministero è opportuno il conferimento di una delega al Governo (articolo 12). Va comunque fin d'ora reso obbligatorio il ricorso alla conferenza di servizi, nei casi di concerti, intese e pareri previsti dalle norme vigenti (articolo 13).

Quanto alle strutture tecniche di supporto, ha ora provveduto la legge istitutiva dell'ANPA, n. 61 del 1994. Va peraltro chiarito che spetta all'ANPA la conduzione dell'istruttoria tecnica in tutti i procedimenti di competenza dell'istituendo Ministero, al fine di evitare inutili duplicazioni. L'unificazione delle competenze in materia di ambiente e territorio rende non più dilazionabile la confluenza dei servizi tecnici nazionali nell'Agenzia nazionale di protezione dell'ambiente.

Le regioni devono essere, a loro volta, i principali centri di competenza in campo ambientale (articolo 15).

Pur nella separazione delle responsabilità tra Stato e regioni, tra regioni ed enti subregionali e locali, deve essere esclusa la possibilità di realizzare interventi scoordinati, mirando a realizzare un quadro di azione unitario, vincolante, che definisca obiettivi e programmi da realizzare in tempi certi.

A tale scopo, occorre prevedere interventi sostitutivi e sanzioni pecuniarie per

le amministrazioni inadempienti. Le amministrazioni che svolgono le attività sostitutive devono disporre – a differenza di quanto accade attualmente – degli strumenti per individuare e rimuovere le inadempienze (articolo 15, commi 2-5).

4. *Diritti e doveri dei singoli e delle associazioni*

Sono stati, per la prima volta, individuati i diritti ed i doveri dei singoli e delle formazioni sociali, riferibili alla tutela dell'ambiente, nei seguenti termini:

a) Diritti all'informazione in materia ambientale secondo i princìpi stabiliti dalla direttiva 90/313/CEE;

b) Dovere di fornire informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché – a determinate condizioni – da parte dei soggetti che esercitano attività suscettibili di recare danno all'ambiente, predisponendo adeguate forme di controllo dei dati raccolti al fine di garantire l'imparzialità, la completezza, la correttezza e la tempestività dell'informazione (articoli 17-23);

c) Diritti di partecipazione da tutelare nelle discipline dei singoli procedimenti, distinguendo:

a) i diritti di partecipazione a scopo collaborativo;

b) i diritti di partecipazione a scopo difensivo (articoli 24-25).

d) Diritti di difesa. Si propone il ricorso per motivi di legittimità e di merito davanti ad un organo tecnico istituito presso l'ANPA ed il successivo ricorso al giudice amministrativo (articolo 26).

Con riferimento alle associazioni portatrici di interessi ambientali, si sono perseguiti i seguenti obiettivi (articolo 27):

a) eliminare il riconoscimento previsto dall'articolo 13 della legge n. 349 del 1986;

b) utilizzare una formula che consenta il riconoscimento *ex lege* di tutte le associazioni portatrici di interessi collettivi connessi alla tutela dell'ambiente;

c) conferire la legittimazione processuale alle associazioni che siano titolari di adeguata e stabile capacità rappresentativa degli interessi collettivi. Per la legittimazione di tali associazioni nei singoli tipi di processo saranno dettati princìpi di delega.

5. *Diritto ambientale nell'attività delle imprese (Capo V)*

Gli esposti princìpi di prevenzione e di precauzione devono costituire l'obiettivo prioritario, cui deve tendere ogni tipo di impresa.

In applicazione di tali princìpi, sono stati definiti i contenuti essenziali e generali degli obblighi dell'impresa, muovendo da quelli comuni a tutte, indicando, poi, quelli speciali relativi alle imprese esercenti attività pericolose, e infine, quelli più duttilmente applicabili alle piccole-medie imprese.

a) Obblighi generali (sezione I - articoli 28-30).

Tutte le imprese sono tenute ad osservare obblighi di carattere generale, quali la valutazione del rischio e l'adozione delle cautele tecniche appropriate; ed in particolare: i valori limiti di emissione, le norme di qualità ambientale e le condizioni di autorizzazione richieste per l'esercizio dell'impianto o dell'attività industriale.

Il rispetto di *standard* ambientali, come progressivamente più restrittivi, sarà garantito dall'adozione graduale delle « migliori tecnologie disponibili ».

È infine necessario che le imprese cooperino con le autorità di controllo in un nuovo rapporto improntato a spirito collaborativo cui deve corrispondere una nuova dimensione del controllo (non solo repressivo) esercitato dall'autorità competente.

b) Obblighi a carico delle imprese classificate come esercenti attività pericolose (sezione II - articoli 31-33).

Giova premettere che la definizione di attività *pericolose* è stata ripresa dalla Convenzione internazionale di Lugano, promossa dal Consiglio d'Europa, aperta alla firma il 21 giugno 1993 e sottoscritta dal Ministro di grazia e giustizia *pro tempore*. Tale Convenzione disciplina la responsabilità civile per danni derivanti da attivita pericolose per l'ambiente.

Un'efficace gestione degli incidenti e dei rischi ambientali richiede l'istituzione di un sistema di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento che tenga conto degli effetti delle sostanze e degli effetti delle attività industriali sulle componenti ambientali, globalmente considerate.

Di qui una serie di obblighi specifici, quali: 1) individuazione, analisi e revisione periodica dei rischi; 2) informazione ed addestramento del personale; 3) nomina di un responsabile di sicurezza e ambiente; 4) redazione di un bilancio ambientale semplificato e messa a disposizione del pubblico dei relativi risultati.

Alla serie degli obblighi sopra identificati dovrà peraltro corrispondere un adempimento di tipo unitario riferibile ad un'unica domanda di autorizzazione per ogni singolo impianto o attività, domanda da presentare ad un'unica autorità competente o coordinatrice (vedi articolo 54).

c) Obblighi relativi alle piccole e medie imprese (sezione III - articolo 34).

Gli obblighi di carattere generale di cui *sub* a) dovranno essere applicati alle piccole e medie imprese alla stregua delle seguenti linee di « adattamento »:

1) semplificazione delle procedure (con immediata applicazione del principio dell'unica domanda di autorizzazione per unità produttiva) al fine di favorire la creazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese;

2) adozione di misure di assistenza diretta (tecnica, legislativa e finanziaria), da parte delle autorità pubbliche e della Comunità, per agevolare l'adempimento degli obblighi;

3) definizione della migliore tecnologia disponibile correlata alle dimensioni tecnico-produttive dell'impresa, tenendo conto dell'eventuale necessità di più congrui tempi di adeguamento, da stabilire per settori di attività, fatto salvo il rispetto degli obiettivi e *standard* di qualità ambientale;

4) intervento ed assistenza delle associazioni di categoria per la raccolta aggregata dei dati di rilevanza ambientale, riferibili alle diverse categorie di imprese, da mettere a disposizione del pubblico.

Parte seconda (Gli strumenti)

1. *Gli strumenti amministrativi*

1.1. *Pianificazione territoriale ed ambientale*

La legislazione sui piani di rilievo ambientale richiede una semplificazione delle procedure ed una riduzione degli strumenti attualmente previsti (se ne contano 44) nonché un maggior coordinamento tra loro.

Si prevede pertanto una delega legislativa al Governo (articolo 35) al fine di conseguire gli obiettivi suindicati, soprattutto mediante:

a) l'eliminazione di duplicazioni degli strumenti aventi ad oggetto i medesimi interessi pubblici;

b) l'eliminazione dei piani che si risolvono in mere indicazioni di *standard*, distanze e livelli di qualità, e loro sostituzione con regolamenti o atti d'indirizzo;

c) l'individuazione di un piano territoriale di livello regionale, con specifica considerazione degli interessi urbanistici, paesaggistici e ambientali, costituente strumento di coordinamento sovraordinato ad ogni altro piano di rilievo urbanistico ambientale;

d) l'individuazione di procedure semplificate per apportare modifiche ai piani gerarchicamente sovraordinati in occasione dell'approvazione dei piani sottordinati (*articolo* 36).

Con norme di immediata applicazione si prevede invece che ogni piano di rilievo ambientale sia accompagnato da un'apposita verifica di conformità con gli altri piani, comunque reagenti sull'attività disciplinata o sull'ambito geografico considerato, ovvero dall'indicazione espressa dalle deroghe ad essi apportate, ove la legge lo consenta (articolo 36).

Inoltre, si stabilisce il principio per cui gli *standard*, le distanze, i livelli di qualità valevoli sul territorio nazionale possono essere motivatamente incrementati, al fine della salvaguardia ambientale, in sede di approvazione dei piani (articolo 37).

Si prevede, infine, la costituzione di un ufficio, denominato « catasto dei piani », con il compito di raccogliere e censire tutti gli strumenti di pianificazione che riguardano il territorio regionale (articolo 38).

1.2. *Valutazione di impatto ambientale (Capo II)*

La valutazione preventiva dell'impatto che un'opera o un'attività potranno avere sull'ambiente costituisce strumento essenziale di tutela degli ecosistemi ma non deve costituire un aggravio di tempi e di procedure burocratiche.

I princìpi che si intendono qui codificare sono, pertanto, (articoli 39-49):

a) l'obbligatorietà dell'inserimento nei piani territoriali/paesistici di una valutazione preliminare, per ogni area territoriale, della compatibilità dell'insediamento dei diversi tipi di impianti, opere o attività. Nelle regioni dotate di queste « tavole delle localizzazioni compatibili » il procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA) sarà semplificato;

b) la procedura di VIA deve formare parte integrante di un unico procedimento, che si conclude con un solo provvedimento di autorizzazione, nel quale vengono valutati congiuntamente gli interessi pubblici, ambientali, sanitari e di sicurezza inerenti alla realizzazione ed all'attivazione dell'opera o dell'attività;

c) appare allo stato auspicabile che l'istruttoria sia svolta tra un ufficio in comune tra tutte le amministrazioni interessate posto presso il Ministero dell'ambiente per le opere ed attività di interesse statale; presso la regione per le opere ed attività di competenza regionale;

d) sarà assicurata la partecipazione dei cittadini al procedimento mediante « inchieste pubbliche ».

1.3. *Valori limite e obiettivi di qualità ambientale (Capo III)*

Nella determinazione di rapporti tra valori limite di emissione, migliore tecnologia disponibile, obiettivi di qualità ambientale, si ritiene necessario adeguare la nostra legislazione all'approccio comunitario quale delineatosi sia nella normativa sull'inquinamento atmosferico sia nel quinto programma di azione in materia ambientale dell'Unione europea (articolo 50).

a) Rapporti tra valori limite e migliore tecnologia disponibile (articolo 51).

1) I valori limite di emissione, stabiliti nelle autorizzazioni, sono fondati sulle BAT (*Best Available Technology*), salvo nei casi in cui sono previste deroghe (vedi *sub* d);

2) Per non scoraggiare l'innovazione e limitare la possibilità di controllo da parte dell'autorità pubblica, non è imposta l'utilizzazione di particolari tecnologie o tecniche. L'operatore può, quindi, decidere quali tecniche o tecnologie applicare, a condizione che esse rispettino i valori limite di emissione.

3) Dalla definizione di « migliori tecniche disponibili » (ricavabile dalla proposta di direttiva del Consiglio sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento)

deriva che le BAT seguono una dinamica evolutiva verso un livello progressivamente più elevato.

In particolare:

4) Nella scelta delle migliori tecniche disponibili devono essere presi in considerazione una serie di elementi, quali ad esempio: impiego di tecnologia a scarsa produzione di rifiuti; miglioramento del recupero e del riciclo delle sostanze generate e usate nel processo; consumo di materie prime (acqua compresa) e di energia impiegate nel processo e loro natura.

b) Obiettivi di qualità ambientale come garanzia di *standard* e di usi privilegiati (articolo 52).

Numerose direttive comunitarie determinano gli obiettivi di qualità delle acque interne, delle acque del mare, dell'aria, dei suoli (vedi un primo elenco nel Libro verde della Commissione sulla responsabilità per i danni causati all'ambiente) diretti a garantire caratteristiche di qualità ed usi privilegiati (per esempio: idropotabili, di balneazione, eccetera) delle risorse naturali. Alla garanzia delle medesime soglie di qualità sono altresì destinate le prescrizioni sulla VIA e sulla responsabilità per danno all'ambiente. La stessa Commissione ha auspicato un'integrazione e una verifica di effettività di tali misure di salvaguardia immediata dell'ambiente.

c) Valori limite in funzione del perseguimento degli obiettivi di qualità: il cosiddetto approccio parallelo (articolo 52).

Si propone di adottare il cosiddetto « approccio parallelo » (d'origine comunitaria) al controllo dell'inquinamento: l'approccio tecnico basato sulle BAT, e quindi sui valori di emissione, è collegato a quello che garantisce il rispetto delle soglie di qualità ambientale, nel senso che il primo è funzionalizzato alla salvaguardia del secondo.

d) Possibilità di deroghe: condizioni (articolo 53).

Se il ricorso alle BAT non è sufficiente per rispettare i pertinenti requisiti di qualità, dovranno essere adottate misure supplementari.

A sua volta, l'autorità competente può autorizzare emissioni superiori a quelle risultanti dall'applicazione delle migliori tecniche disponibili, a condizione che:

1) siano rispettate le norme di qualità;

2) possa verificarsi soltanto un aumento trascurabile dell'inquinamento;

3) non sia accertato un contributo all'inquinamento transfrontaliero.

e) Possibilità di una disciplina differenziata per le piccole-medie imprese.

La definizione della migliore tecnologia disponibile sarà correlata alle dimensioni tecnico-produttive dell'impresa, tenendo conto dell'eventuale necessità di più congrui tempi di adeguamento, da stabilire per settori di attività, fatto salvo il rispetto degli obiettivi o *standards* di qualità ambientali e gli obblighi previsti per le attività classificate come pericolose (articolo 50, comma 3, in relazione all'articolo 53).

1.4. Procedimento autorizzatorio ambientale (Capo IV)

È ormai necessario rimuovere l'attuale impostazione legislativa che prevede numerosi ed autonomi procedimenti autorizzatori tutti concorrenti e preliminari all'installazione di un impianto, alla realizzazione di un'opera o all'esercizio di un'attività.

Da tale impostazione conseguono, com'è noto, gravosi problemi di coordinamento dei procedimenti e delle autorità competenti ma soprattutto obblighi differenziati e tempi, di volta in volta, non prevedibili a carico dei soggetti interessati.

Ciò premesso, si ritiene necessario dettare le seguenti disposizioni:

a) i procedimenti autorizzatori previsti dalla vigente legislazione ambientale per l'installazione di un impianto, la realizzazione di un'opera o l'esercizio di una

attività saranno unificati in un unico procedimento relativo all'impianto, all'opera o all'attività unitariamente considerati (articoli 54 e 57);

b) È stabilita un'unica sede decisionale presso un'unica autorità competente o coordinatrice (statale o regionale, a seconda delle competenze in materia) del procedimento autorizzatorio ambientale, realizzando la partecipazione delle altre amministrazioni pubbliche interessate mediante la conferenza di servizi prevista dall'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 2, commi 12 e 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (articoli 55 e 56);

c) L'autorizzazione preventiva è rilasciata in forma espressa (articolo 58) e contiene prescrizioni specifiche secondo parametri e criteri predeterminati dalla legge (articolo 62). Alle medesime prescrizioni si applica il disposto dell'articolo 11 della citata legge n. 241 del 1990 in merito agli accordi sostitutivi (articolo 62, comma 2);

d) Le prescrizioni sono assoggettate a revisione periodica o quando l'autorità competente ne ravvisi la necessità in relazione ad un mutamento significativo delle condizioni ambientali o delle migliori tecniche disponibili (articolo 62, comma 3);

e) vengono stabilite forme di raccordo tra i procedimenti di pianificazione ambientale e territoriale e quelli autorizzatori.

Sono, infine, previste disposizioni specifiche, ma non secondarie correlate al termine per il rilascio del provvedimento (articolo 58); all'avvio dell'attività dell'impianto (articolo 59); al trasferimento e alla cessazione di questo (articolo 60); al termine fissato per l'inizio dell'attività (articolo 61); al trasferimento dell'autorizzazione ed alla sua decadenza (articoli 63 e 64).

1.5 *Sanzioni amministrative*

Si stima che il nuovo regime sanzionatorio amministrativo dovrà attenersi al rispetto della prevalenza della sanzione penale su quella amministrativa meramente punitiva nel senso che, ove una certa condotta sia sanzionata da una norma incriminatrice, si ammetteranno sanzioni amministrative solo ripristinatorie. La prevista delega al Governo (articolo 66), necessaria per mettere ordine nella complessa e delicata materia, è ispirata ai seguenti princìpi:

a) la responsabilità avrà carattere personale per quanto attiene al nesso di casualità, ma le sanzioni ripristinatorie del danno all'ambiente dovranno incombere sull'autore a titolo di responsabilità oggettiva (a prescindere dall'elemento psicologico);

b) gli obblighi nascenti da sanzioni ripristinatorie saranno trasmissibili agli aventi causa, atteso il principio della responsabilità oggettiva e della patrimonialità della prestazione;

c) sarà prevista la solidarietà tra i coautori della condotta sanzionata;

d) la gravità delle sanzioni sarà valutata in relazione al protrarsi della condotta illecita;

e) sarà prevista la decadenza delle sanzioni afflittive (e ovviamente ripristinatorie) ove sia possibile sanare, con autorizzazione *ex post*, la condotta illecita;

f) saranno previsti adeguati strumenti cautelari in capo all'amministrazione;

g) sarà prevista la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo senza limiti alle prove ammesse nel giudizio.

2. *Gli strumenti economici*

L'uso degli strumenti economici deve essere coordinato, nella misura del possibile e comunque nel rispetto dei princìpi comunitari, al fine di evitare che strumenti incentivanti o tributari falsino la concorrenza all'interno dell'Unione europea.

In particolare, l'utilizzazione di tasse ambientali deve basarsi su dati scientificamente validi; deve rispondere a criteri di

ragionevolezza e congruenza nell'imposizione del tributo e di finalizzazione a chiari e perseguibili obiettivi di tutela ambientale; il gettito deve essere, nella misura del possibile, utilizzato a fini di tutela ambientale, dovendosi ritenere non esistente un problema costituzionale di divieto di tasse di scopo (articoli 67-70).

3. *Gli strumenti civilistici (il danno ambientale)*

Non appare più dilazionabile la riscrittura dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, che attualmente disciplina in termini compromissori e ambivalenti la responsabilità per danno ambientale. Appare opportuno procedere alla riforma, secondo le linee indicate dal Libro verde, recentemente presentato dalla Commissione dell'Unione europea, così come parzialmente anticipate dalla Convenzione di Lugano sulla responsabilità per attività pericolose (per le persone, le cose e l'ambiente), sottoscritta dall'Italia in data 21 giugno 1993.

Anche in questo caso è prevista la delega (articolo 71) al Governo (da esercitare entro sei mesi), che dovrà adeguarsi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) conferma del principio generale della risarcibilità del danno ambientale inteso come stabile e significativo deterioramento delle componenti ambientali o del loro equilibrio (ecosistemi);

b) responsabilità generale fondata sulla colpa (articolo 2043 del codice civile);

c) regime speciale fondato sulla responsabilità oggettiva per rischio aggravato derivante da attività classificate come pericolose, ai sensi della citata Convenzione di Lugano, nonché delle pertinenti disposizioni del codice civile e di altre leggi speciali già vigenti in materia.

d) previsione del carattere prioritario del ripristino, al costo del quale va commisurato l'ammontare del risarcimento;

e) attribuzione dell'azione per danno ambientale allo Stato e agli enti territoriali e, limitatamente all'azione di ripristino, alle associazioni ambientaliste che rispondano ai requisiti di stabile ed adeguata rappresentanza degli interessi collettivi coinvolti;

f) previsione di solidarietà nel caso di concorso nell'evento di danno di una pluralità di soggetti;

g) assicurazione obbligatoria ovvero prestazione di garanzie finanziarie equivalenti nei casi di esercizio di attività classificate come pericolose, quale condizione per ottenere o per mantenere autorizzazione all'esercizio delle medesime attività;

h) fondo collettivo di indennizzo per danni non imputabili a soggetti individuati o non in concreto non risarciti (per insolvenza o irreperibilità dei responsabili), alimentato in parte dallo Stato, in parte dai settori interessati.

La clausola abrogativa, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo delegato, è contenuta nell'articolo 72.

4. *Gli strumenti penali (I reati ambientali)*

Seguendo le esperienze di altri paesi europei (Germania, Francia, Olanda eccetera) si impone la necessità di procedere ad una codificazione di « reati ambientali » secondo lo schema di fattispecie autonome e generali, a salvaguardia delle componenti ambientali e dell'ambiente, unitariamente considerato, ponendo mano ad una revisione integrale dei reati, attualmente previsti da leggi speciali, strutturati secondo modelli e pene di specie diverse, disancorati da una logica unitaria. Va perciò abbandonato l'attuale sistema che, da un lato, privilegia la così detta via penale alla protezione dell'ambiente e, d'altro lato, si fonda prevalentemente sul reato cosiddetto formale (inottemperanza agli obblighi stabiliti dalla legge o da provvedimento), dal quale esula ogni verifica del pericolo derivante, in concreto, dalla condotta vietata (reati con pericolo presunto).

I princìpi ai quali dovrà essere ispirata la riforma (e quindi i princìpi vincolanti della delega al Governo) sono così individuabili, come substrato e fondamento dell'articolo 73:

a) la scelta della sanzione penale va considerata come *ultima ratio* rispetto alle sanzioni amministrative e alla responsabilità civile per danno ambientale, in ottemperanza ai parametri costituzionali di proporzionalità e di adeguatezza della stessa misura rispetto ai fatti di aggressione o di pericolo di aggressione dei beni ambientali costituzionalmente protetti;

b) nella definizione della struttura dei reati ambientali è necessario che la norma incriminatrice individui, di volta in volta, la o le componenti ambientali da proteggere in ossequio al principio costituzionale di tassatività della fattispecie penale distinguendo pertanto il bene o i beni protetti da quelli relativi alla salute pubblica e all'incolumità pubblica (già presidiati dalle vigenti norme del codice penale o di leggi speciali);

c) il periodo o il danno saranno commisurati ad effetti rilevanti e persistenti su almeno una delle componenti ambientali che si intendono salvaguardare, salva la valutazione della maggiore gravità del reato se l'evento – di pericolo o di danno – coinvolge una pluralità di componenti o interi ecosistemi;

d) sotto il profilo soggettivo, nella struttura delle fattispecie criminose saranno privilegiate quelle fondate sulla colpa sul presupposto che i princìpi di prevenzione e di precauzione impongono a chi gestisce un'attività rischiosa per l'ambiente l'assunzione delle appropriate cautele tecniche e quindi l'adempimento dell'obbligo di professionalità adeguata;

e) allorquando la condotta sia stata posta in essere in violazione di leggi, regolamenti o criteri di diligenza o di prudenza commisurati alla gravità del rischio, l'atto autorizzativo dell'attività che determina l'evento di pericolo o di danno all'ambiente sarà considerato irrilevante al fine di escludere l'elemento soggettivo della colpa;

f) nella determinazione della pena per la fattispecie di reati di pericolo per le singole componenti ambientali saranno privilegiate le ipotesi contravvenzionali punite con pena pecuniaria, alternativa a quella detentiva, allo scopo di consentire al giudice la determinazione della misura sanzionatoria in termini adeguati alla gravità del fatto e delle sue conseguenze, utilizzando il già consolidato meccanismo dell'articolo 162-*bis* del codice penale;

g) allorquando dalla condotta illecita deriva un evento di danno all'ambiente sarà prevista la fattispecie delittuosa, anche nell'ipotesi di colpa;

h) nell'attività di revisione delle disposizioni incriminatrici, previste dalle vigenti leggi penali speciali, saranno considerate preliminarmente le fattispecie criminose relative all'esercizio delle attività che presentano un rischio aggravato per l'ambiente, con la specifica previsione che nell'esercizio di queste ultime potranno essere definite ipotesi tassative di reati consistenti:

1) nella violazione di obblighi di informazione nei confronti della pubblica autorità o del pubblico;

2) nell'inosservanza di obblighi formali diretti ad impedire eventi di disastro ambientale (reati con pericolo presunto).

4.1. *Il disposto dell'articolo 73 (tipologia dei reati e criteri di commisurazione delle pene).*

Passando all'esposizione dei più puntuali criteri e princìpi della delega di cui all'articolo 73, si precisa che resta fuori del campo penale l'inosservanza di obblighi formali, che non ledono né espongono a pericolo l'interesse ambientale [vedi comma 1, lettera *b)*], con l'unica eccezione prevista dal numero 6, ove la speciale pericolosità delle attività prese in considerazione (per esempio: quelle con rischi di incidenti rilevanti, soggette a notifica; quelle di impiego pacifico di energia nucleare eccetera) possono giustificare il ri-

corso a figure criminose costituite da inosservanze di obblighi con evento di pericolo presunto (relativo quindi ad interi ecosistemi).

Nell'articolazione della tipologia dei reati e della misura delle pene si sono seguiti due parametri:

a) la maggior gravità del reato (delitto-contravvenzione) e della pena (reclusione e multa) sono stati commisurati alle due ipotesi del danno ad interi ecosistemi ovvero a una o più componenti ambientali; mentre l'ipotesi del pericolo concreto per una o più componenti ambientali è stato configurato come contravvenzione con pena alternativa (vedi, rispettivamente, lettera *a)*, numeri 1-2-3 e numero 9), salvo che tale pericolo (l'evento reato) incida « sull'equilibrio di interi ecosistemi », qualificato anch'esso come delitto (vedi lettera *a)*, numero 5);

b) si è privilegiata la previsione dell'alternatività delle pene pecuniarie con quelle detentive per consentire al giudice di valutare, nel caso concreto, la gravità del fatto, in tutte le sue caratteristiche, adeguando ad esso tipo (detentiva o pecuniaria) e misura della pena, con l'eccezione prevista dalla lettera *a)*, numero 3, seconda parte (delitto colposo di danno che lede « in modo persistente e rilevante l'equilibrio di interi ecosistemi), attesa la gravità dell'evento cagionato ed allo scopo di attivare, quanto più possibile, la prevenzione, e quindi la diligenza degli operatori interessati per scongiurare un simile evento (spesso, ad effetti irreversibili).

Nelle ipotesi dell'evento di pericolo (concreto e, solo in via eccezionale, presunto), di cui alla lettera *a)*, numeri 5 e 6, si è prevista un'aggravante per fatti di « particolare gravità » (vedi lettera *a)*, numero 8); mentre per tutti i reati (di danno e di pericolo) è previsto che la pena da irrogare possa essere ridotta sino alla metà – diminuente speciale – se prima del giudizio il responsabile abbia risarcito o ripristinato il danno ovvero si sia adoperato spontaneamente ed efficacemente per « elidere o attenuare » le conseguenze dannose o pericolose del reato.

Si incoraggia in tal modo il responsabile dell'illecito penale ad attivarsi per rimuovere o contenere al massimo gli effetti ambientali negativi della condotta vietata.

PROPOSTA DI LEGGE

—

PARTE I
DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO I
PRINCÌPI GENERALI

CAPO I
FONTI E PRINCÌPI GENERALI

ART. 1.

(Princìpi sulla produzione del diritto dell'ambiente).

1. La presente legge stabilisce i princìpi in tema di tutela dell'ambiente in attuazione degli articoli 2, 3, 9, 32, 41, 42 e 44 della Costituzione e nel rispetto del Trattato istitutivo dell'Unione europea, ratificato con legge 3 novembre 1992, n. 454.

2. Le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe ai princìpi della presente legge, se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni, assicurando comunque l'adeguamento dell'ordinamento interno alla normativa in materia di politica ambientale della Unione europea.

3. L'adeguamento al diritto comunitario della normativa in materia di ambiente si informa alle disposizioni stabilite dalla presente legge.

4. Le disposizioni di cui alla presente legge costituiscono norme generali regolatrici della materia nell'adozione degli atti normativi, degli atti di indirizzo e cordinamento e dei provvedimenti di natura contingibile ed urgente.

5. I princìpi desumibili dalla presente legge costituiscono princìpi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Tali princìpi costituiscono, altresì, per le regioni a statuto speciale e per le province

autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

ART. 2.

(Principi sulla produzione e sull'efficacia delle disposizioni tecniche).

1. Sono disposizioni tecniche quelle emanate dagli organi di normalizzazione di cui all'allegato II alla direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983. Sono altresì disposizioni tecniche quelle che:

a) rispettano i princìpi della presente legge;

b) sono state emanate da organi tecnico-scientifici, composti sulla base di criteri di competenza, correttezza ed imparzialità;

c) sono sufficientemente giustificate ed indicano gli strumenti ed i metodi della loro attuazione;

d) sono soggette a revisione periodica;

e) sono state approvate in un procedimento caratterizzato dalla pubblicità e dalla partecipazione di esperti o comitati di esperti, con l'audizione di ogni altro soggetto interessato;

f) sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*, nei Bollettini Ufficiali e nelle Raccolte Ufficiali di leggi e decreti.

2. Le disposizioni tecniche sono uniformi sul territorio nazionale e sono adottate da organismi nazionali. Qualora per particolari esigenze sia necessario procedere alla redazione di disposizioni tecniche applicabili a livello locale, le regioni, gli enti locali e le altre amministrazioni si adeguano alle linee guida ed ai princìpi fissati dallo Stato per garantire l'uniformità della tutela dell'ambiente; si applicano, comunque, le disposizioni di cui al presente articolo.

3. Le attività realizzate in conformità alle disposizioni tecniche UNI e CEI, nonché alla normativa tecnica vigente, si in-

tendono compiute a regola d'arte. I soggetti privati, quando si discostano dall'attuazione delle disposizioni tecniche di cui al presente articolo, devono indicare la norma di buona tecnica adottata che, in ogni caso, deve garantire la medesima tutela dai rischi e dai pericoli ambientali.

4. Le disposizioni tecniche particolari, in qualsiasi modo adottate da amministrazioni pubbliche, in materie già disciplinate da disposizioni tecniche generali, possono imporre limiti, risultati e modi di accertamento o di azione aggiuntivi rispetto a quelli delle disposizioni tecniche generali, solo in ragione di speciali ed espresse finalità, incluse quelle di incremento dei *livelli qualitativi e quantitativi di tutela.*

ART. 3.

(Tutela dell'ambiente).

1. La presente legge persegue le seguenti finalità:

a) salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente;

b) protezione della salute umana;

c) utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

d) promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello locale, regionale, nazionale, comunitario e mondiale.

ART. 4.

(Azione preventiva, precauzione, correzione).

1. La tutela dell'ambiente consiste nell'azione preventiva tendente ad evitare la creazione di inquinamenti o danni alla fonte, prima che tali fattori manifestino i propri effetti negativi.

2. Quando vi sono pericoli di un danno grave ed irreparabile, la mancanza di piena certezza scientifica non impedisce l'adozione di misure efficaci per la prevenzione del degrado ambientale.

3. La tutela dell'ambiente consiste, altresì, nella correzione e riduzione, per quanto possibile, degli inquinamenti e dei danni ambientali che si siano già verificati.

ART. 5.

(Costo dell'inquinamento).

1. Il costo dell'inquinamento è posto a carico di chi lo produce, fermi restando gli interventi pubblici diretti a promuovere il risanamento ambientale e l'adozione di nuove tecnologie.

ART. 6.

(Integrazione).

1. Nella ponderazione degli interessi preordinati all'esercizio di poteri discrezionali, sono presi in considerazione in via preliminare gli interessi alla tutela dell'ambiente.

ART. 7.

(Criteri di bilanciamento).

1. L'obiettivo delle azioni pubbliche di tutela dell'ambiente è quello di assicurare la compatibilità tra interessi ambientali e sviluppo economico equilibrato della Repubblica nel suo insieme e delle singole comunità territoriali, nel rispetto dei limiti inderogabili di tollerabilità per la salute umana.

2. In particolare, le azioni pubbliche di tutela dell'ambiente devono tenere conto:

a) dei dati scientifici e tecnici disponibili;

b) delle condizioni dell'ambiente nelle varie zone del territorio della Repubblica;

c) dei vantaggi e degli oneri derivanti dall'azione o dall'assenza di azione;

d) della necessaria gradualità nel raggiungimento degli obiettivi ambientali;

e) della migliore tecnologia disponibile, come definita ai sensi dell'articolo 50;

f) dei costi della tutela.

ART. 8.

(Informazione ambientale).

1. La diffusione e la circolazione di informazioni affidabili, complete e quanto più possibile aggiornate è strumento indispensabile per ogni azione, soprattutto preventiva, di tutela dell'ambiente, nel rispetto dei diritti e dei doveri di cui al capo III del presente titolo.

ART. 9.

(Livelli territoriali di governo dell'ambiente e principio di sussidiarietà).

1. In materia di tutela degli ecosistemi, nel rispetto dei principi costituzionali di autonomia dei singoli, delle formazioni sociali e degli enti territoriali, lo Stato interviene soltanto e nella misura in cui gli obiettivi dell'azione prevista, a motivo delle dimensioni o degli effetti di questa, non possano essere sufficientemente realizzati ai livelli di governo territoriale inferiore o non siano da questi effettivamente realizzati.

2. Il principio di sussidiarietà di cui al comma 1 si applica anche nei rapporti tra regioni ed enti locali, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. Lo Stato determina i princìpi e le linee guida al fine di assicurare condizioni e garanzie di tutela dell'ambiente uniformi nell'intero territorio della Repubblica.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono adottare forme di tutela più restrittiva, qualora lo richiedano situazioni di degrado ambientale o esigenze particolari del loro territorio, purché tale tutela non costituisca un mezzo di discriminazione arbitraria e sia comunque compatibile con i princìpi e le linee guida fissati dallo Stato ai sensi del comma 3.

CAPO II

NORME SULL'ORGANIZZAZIONE PUBBLICA PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO

ART. 10.

(Istituzione del Ministero dell'ambiente, del paesaggio e del territorio).

1. È soppresso il Ministero dell'ambiente.

2. È istituito il Ministero dell'ambiente, del paesaggio e del territorio, cui sono trasferite funzioni, beni, uffici, personale e risorse finanziarie del soppresso Ministero dell'ambiente, in attesa della riforma complessiva dell'organizzazione pubblica per la tutela dell'ambiente, del paesaggio e del territorio, secondo le disposizioni di cui alla presente legge.

ART. 11.

(Funzioni del Ministero).

1. Il Ministero dell'ambiente, del paesaggio e del territorio esercita le seguenti funzioni:

a) relazioni internazionali;

b) partecipazione all'elaborazione delle politiche comunitarie ed alle funzioni normative comunitarie;

c) iniziativa e vigilanza per la piena attuazione nell'ordinamento interno delle norme internazionali consuetudinarie, delle dichiarazioni di principio, dei trattati e degli accordi internazionali nonché delle norme e degli atti amministrativi e giurisdizionali di provenienza comunitaria;

d) adozione, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, di ordinanze contingibili ed urgenti, qualora si verifichino situazioni di grave pericolo di danno ambientale e non si possa altrimenti provvedere con la celerità imposta dalle circostanze;

e) informazione ed educazione ambientale;

f) elaborazione e presentazione al Parlamento, ogni due anni, di una relazione sullo stato dell'ambiente, che illustri lo stato di attuazione delle politiche pubbliche ambientali, in rapporto agli obiettivi ed ai programmi precedentemente approvati;

g) indirizzo e coordinamento delle funzioni amministrative, proprie e delegate, delle regioni e degli altri enti territoriali, anche mediante la predisposizione di procedimenti ed atti-tipo, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

h) sostituzione, nelle forme ritenute più idonee, delle amministrazioni statali centrali o periferiche, delle regioni, degli enti pubblici istituzionali, nonché dei concessionari dell'amministrazione statale, in caso di mancato esercizio, da parte di tali organismi, di funzioni od attività dovute in base a norme di legge o di regolamento, ovvero di inosservanza di norme di legge o di regolamento, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, e sempre che l'omissione o l'inosservanza determini un pericolo di danno all'ambiente o sia comunque di impedimento all'attuazione organica e coordinata delle azioni pubbliche di tutela dell'ambiente;

i) sostituzione delle regioni nel rilascio di atti di loro competenza ampliativi di posizioni soggettive, comunque denominati, previsti da norme di legge, su istanza dell'interessato, decorso inutilmente il termine per provvedere;

l) annullamento di atti di amministrazioni statali, centrali e periferiche, di enti pubblici nazionali o delle regioni, aventi ad oggetto l'esercizio di attività il cui impatto sull'ambiente, sul territorio o sul paesaggio, possa risultare gravemente dannoso.

2. Il Ministero dell'ambiente, del paesaggio e del territorio, secondo quanto

specificato dalle norme di settore, esercita inoltre le seguenti funzioni:

a) redazione, modifica ed aggiornamento periodico di elenchi, liste, cataloghi e tabelle relative a sostanze, materiali, prodotti, attività od aree territoriali;

b) fissazione, con effetto direttamente vincolante per i soggetti pubblici e privati e secondo parametri verificabili con efficacia, di valori-limite di emissione e di obiettivi minimi di qualità delle acque interne, del mare, dell'aria e del suolo nonché di limiti massimi di concentrazione di sostanze ed agenti inquinanti, tossici o comunque nocivi nelle acque interne, nel mare, nell'aria e nel suolo, con riferimento all'intero territorio nazionale, a zone omogenee di esso ovvero a categorie omogenee di beni ambientali, salva la facoltà per le regioni di introdurre valori ed obiettivi più restrittivi per determinate zone dei rispettivi territori, nel rispetto del principio di cui all'articolo 9, comma 4;

c) emanazione di disposizioni tecniche e di criteri, valevoli sull'intero territorio nazionale e direttamente vincolanti per i soggetti pubblici e privati, per interventi sul territorio e per l'esercizio di attività di produzione di beni o servizi aventi particolare incidenza sull'ambiente;

d) determinazione delle modalità tecniche, delle condizioni e dei limiti di utilizzo di determinati prodotti, sostanze e materiali inquinanti, pericolosi, tossici o comunque nocivi;

e) regolamentazione e tenuta di albi professionali, registri, catasti, mappe ed elenchi di imprese, persone, attività o luoghi;

f) elaborazione dei piani e dei programmi di competenza statale aventi una rilevanza diretta sull'ambiente, sul paesaggio e sul territorio; partecipazione ai piani di settore a carattere nazionale che abbiano rilevanza di impatto ambientale; coordinamento e verifica della reciproca contabilità dei piani di competenza delle regioni;

g) concessione ed erogazione di contributi per studi, ricerche ed altre attività di rilevanza nazionale;

h) determinazione della misura di tariffe, tasse, contributi e di ogni altro onere di carattere finanziario, da devolvere a favore del bilancio dello Stato;

i) indirizzo, vigilanza e controllo sugli organi e sull'attività di strutture ed enti pubblici e di interesse pubblico che esercitano le funzioni di cui al presente articolo;

l) esercizio di funzioni puntuali di amministrazione attiva, di vigilanza e di repressione, in relazione a questioni di preminente interesse nazionale, con speciale riguardo alle grandi infrastrutture, alla tutela del mare, all'inquinamento radioattivo, all'impiego pacifico dell'energia nucleare ed agli inquinamenti transfrontalieri.

3. Il Ministro dell'ambiente, del paesaggio e del territorio è membro del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE).

ART. 12.

(Organizzazione amministrativa statale per la tutela dell'ambiente).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a riformare la legislazione vigente sull'organizzazione amministrativa statale per la tutela dell'ambiente, del paesaggio e del territorio, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) configurazione del Ministero dell'ambiente, del paesaggio e del territorio quale centro unitario ed esclusivo di competenza per l'esercizio delle funzioni concernenti la tutela dell'ambiente, del paesaggio e del territorio, attualmente esercitate dai Ministri dell'ambiente, per i beni culturali e ambientali, dei lavori pubblici, della sanità, delle risorse agricole, alimentari e forestali, nonché dai dipartimenti per le aree urbane, per i servizi tecnici

nazionali e per il coordinamento della protezione civile, al fine di assicurare una gestione efficace, razionale e coordinata di tutte le politiche pubbliche statali relative all'ambiente, al paesaggio ed al territorio ed una complessiva adeguatezza all'operato di tutti i pubblici poteri nella materia in oggetto;

b) ordinamento della struttura organizzativa del Ministero dell'ambiente, del paesaggio e del territorio in funzione delle competenze ad esso attribuite ai sensi della presente legge;

c) rispetto, in quanto pertinenti, dei principi e dei criteri direttivi stabiliti dall'articolo 1, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

d) oltre a quanto già previsto dall'articolo 10, comma 2, trasferimento al Ministero dell'ambiente, del paesaggio e del territorio di uffici, beni, personale e risorse finanziarie delle altre amministrazioni statali, centrali e periferiche, anche ad ordinamento autonomo, e degli altri enti pubblici, le cui funzioni siano trasferite, accorpate o comunque assegnate al Ministero dell'ambiente, del paesaggio e del territorio, e contestuale soppressione, totale o parziale, delle strutture oggetto di trasferimento.

ART. 13.

(Conferenze di servizi).

1. Tutti i concerti, le intese, i pareri, ovvero gli altri atti consultivi o di assenso, comunque denominati, i quali debbano essere acquisiti dal Ministero dell'ambiente, del paesaggio e del territorio per svolgere le relative attività finali, sono sostituiti dalla partecipazione dei soggetti che dovrebbero emanare i predetti atti a conferenze di servizi indette dal Ministero stesso, regolate ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

2. Le amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi devono ricevere il fascicolo almeno venti giorni prima della data fissata per la medesima.

3. Le autorità che dispongono di soli poteri consultivi nei procedimenti che si concludono con atto del Ministro dell'ambiente, del paesaggio e del territorio, partecipano alla conferenza di servizi, ma non hanno potere decisionale.

4. La conferenza di servizi decide all'unanimità dei propri componenti dotati di poteri decisionali.

5. Qualora la conferenza di servizi non decida entro tre mesi dalla sua convocazione, ovvero entro il termine stabilito dalla normativa, anche regolamentare, vigente per i singoli settori, le relative determinazioni sono assunte dal Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, emanato entro i tre mesi successivi, acquisiti gli atti della conferenza. Tali determinazioni hanno il medesimo effetto giuridico dell'approvazione all'unanimità in sede di conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

6. Ai fini del presente articolo, non si applica l'articolo 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

ART. 14.

(Attività di istruttoria tecnica).

1. Dopo la lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 1, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, è aggiunta la seguente:

« *c-bis)* le attività di istruttoria tecnica in tutti i procedimenti di competenza del Ministero dell'ambiente, del paesaggio e del territorio, in base alle direttive da quest'ultimo impartite ».

ART. 15.

(Competenze delle regioni).

1. Tutte le attività in materia di ambiente, paesaggio e territorio che la pre-

sente legge non attribuisce alla compenza *dello Stato o di organismi statali o di enti* locali, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, *sono di competenza delle regioni*, le quali, con propria legge, possono delegare le *medesime attività, o trasferirne* la titolarità, ad altri soggetti.

2. *Ai fini di cui al comma 1, le regioni* perseguono gli obiettivi e rispettano i programmi *definiti dal Ministero* dell'ambiente, del paesaggio e del territorio, ovvero *quelli di cui al comma 3*, eventualmente determinando le modalità operative *più idonee per il conseguimento dei* predetti obiettivi, sulla base di un programma *triennale*.

3. Le regioni possono stabilire *standard* ovvero *obiettivi di tutela* ambientale più restrittivi nel rispetto del principio di cui all'articolo 9, comma 4.

4. Le regioni definiscono i termini per il conseguimento degli obiettivi e per l'attuazione dei programmi di cui ai commi 2 e 3.

5. Le regioni presentano ogni due anni al Ministero dell'ambiente, del paesaggio e del territorio un rapporto sullo stato dell'ambiente, che illustri lo stato di attuazione degli obiettivi e dei programmi di cui al comma 2.

6. Le regioni procedono alla riorganizzazione delle funzioni accorpando le competenze e stabilendo un organico raccordo con le agenzie regionali per l'ambiente ed adeguano la propria legislazione ed organizzazione ai princìpi ed agli indirizzi stabiliti dalla presente legge.

ART. 16.

(Servizi pubblici ambientali).

1. Il servizio idrico integrato ed il servizio pubblico di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, salvo motivata deroga stabilita dalla regione, sono organizzati e gestiti a livello sovracomunale con riferimento ad ambiti territoriali ottimali per un espletamento efficace, efficiente ed economico di tali servizi.

CAPO III

DIRITTI E DOVERI DEI SINGOLI E DELLE ASSOCIAZIONI

SEZIONE I

INFORMAZIONE ED ACCESSO IN MATERIA AMBIENTALE

ART. 17.

(Titolari ed oggetto del diritto di accesso alle informazioni ambientali).

1. Chiunque, senza essere tenuto a dimostrare un interesse specifico, può accedere alle informazioni relative allo stato dell'ambiente e del paesaggio secondo le procedure e con i limiti dei regolamenti da adottare, in attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, in conformità ai principi ed ai criteri di cui all'articolo 19 della presente legge. In attesa o in assenza dell'adozione del relativo regolamento è consentito l'accesso alle informazioni in conformità ai princìpi ed ai criteri di cui all'articolo 19.

ART. 18.

(Informazioni realtive all'ambiente).

1. Per informazioni relative all'ambiente si intende qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, grafica, visiva, sonora, elettromagnetica, contenuta in banche dati o di qualunque altra specie, in merito allo stato delle acque, del suolo, dell'aria, della flora, della fauna, del territorio e degli spazi naturali, nonché informazioni relative a quelle attività, incluse quelle nocive quali il rumore, che incidono o possono incidere sugli stessi, nonché relative agli interventi atti a tutelarli, ivi compresi misure amministrative e programmi di gestione dell'ambiente.

2. È consentito l'accesso anche agli atti preparatori, consultivi ed interni ai sensi

di legge o di regolamento intervenuti nelle relative sequenze procedimentali riguardanti gli atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione direttamente inerenti la materia ambientale.

3. Il diritto di accesso di cui al presente articolo si esercita nei confronti dello Stato, degli enti locali, degli altri enti ed organismi di diritto pubblico, delle aziende autonome, dei concessionari di pubblici servizi, eccettuati gli organi che esercitano competenze giudiziarie.

ART. 19.

(Limiti del diritto di accesso alle informazioni ambientali).

1. Le informazioni relative all'ambiente non possono essere sottratte, neppure temporaneamente, all'accesso se non quando la loro divulgazione sia suscettibile di recare un pregiudizio concreto:

a) alla sicurezza ed alla difesa nazionale, al demanio militare, all'esercizio della sovranità nazionale ed alla continuità ed alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste nei trattati e nelle relative leggi di attuazione;

b) alla sicurezza pubblica;

c) alla vita privata od alla riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, gruppi, imprese od associazioni, con particolare riferimento alla riservatezza commerciale ed industriale, ivi compresa la proprietà intellettuale, agli interessi epistolare, sanitario, professionale e finanziario, di cui tali soggetti siano in concreto titolari;

d) all'ambiente cui dette informazioni si riferiscono.

2. Possono, altresì, essere sottratte all'accesso le informazioni:

a) attinenti a questioni che sono in discussione, sotto inchiesta, ivi comprese le inchieste disciplinari, od oggetto di un'azione investigativa preliminare o che lo siano state;

b) fornite da terzi senza che questi siano giuridicamente tenuti a fornirle.

3. Le informazioni in possesso delle autorità pubbliche formano oggetto di comunicazione parziale quando è possibile estrapolare le informazioni relative a dati riguardanti gli interessi di cui al comma 2.

4. Le informazioni connesse agli interessi di cui al comma 3 ed i documenti che le contengono sono sottratti all'accesso solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione.

5. Deve comunque essere garantita ai richiedenti la visione degli atti dei procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i loro interessi.

6. Ciascuna amministrazione pubblica, nell'ambito dei regolamenti previsti dall'articolo 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, individua le categorie di documenti contenenti informazioni relative all'ambiente sottratte all'accesso per le esigenze di cui al presente articolo. In assenza di tali regolamenti l'accesso alle informazioni ambientali non può essere negato se non nei casi espressamente previsti dai commi 1 e 2.

7. Fatto salvo quanto previsto nel comma 6 una richiesta di informazioni può essere respinta qualora comporti la trasmissione di documenti o dati incompleti ovvero sia manifestamente ingiustificata o sia formulata in termini troppo generici.

8. L'autorità pubblica risponde al richiedente nel più breve termine possibile e comunque entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta. Il rifiuto all'accesso od il ritardo nell'accoglimento della richiesta deve essere motivato ed indicare, nel caso di differimento, il periodo di tempo per il quale le informazioni richieste sono sottratte alla divulgazione.

9. Si applica l'articolo 25, commi 5 e 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

10. Per quanto non diversamente previsto si applicano le disposizioni del capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, e relative norme di attuazione.

11. Presso l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente è istituita un'ap-

posita sezione dell'archivio centralizzato delle richieste di accesso in materia ambientale di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352.

ART. 20.

(Informazione pubblica in materia ambientale).

1. Le amministrazioni pubbliche assicurano la più ampia pubblicità e divulgazione delle informazioni relative all'ambiente ed allo stato dello stesso, adottando le opportune misure organizzative affinché esse siano rese conoscibili e disponibili al pubblico, anche mediante la pubblicazione periodica di relazioni descrittive.

ART. 21.

(Obbligo di trasmissione delle informazioni in materia ambientale).

1. I soggetti i quali esercitano attività di qualsiasi genere suscettibili di arrecare danno all'ambiente sono tenuti, nelle forme e nei modi previsti dalla legislazione vigente, a fornire alle amministrazioni pubbliche tutte le informazioni da esse richieste circa la natura e le modalità di svolgimento di tali attività, al fine di consentire l'adozione delle misure più idonee per la salvaguardia delle esigenze ambientali. La legge prevede le modalità per assicurare che le informazioni vengano raccolte tramite modelli unici di dichiarazioni e la redazione di bilanci ambientali dell'attività.

2. Le informazioni ed i dati raccolti ai sensi del comma 1 non possono essere comunicati all'esterno se non in forma aggregata, in modo che non se ne possa trarre alcun riferimento individuale o nominativo.

3. In casi eccezionali, la pubblica amministrazione che ha ricevuto i dati e le informazioni di cui al comma 1, può, con espresso atto motivato e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 19, estendere il segreto anche ai dati aggregati.

ART. 22.

(Controllo e diffusione dei dati e delle informazioni ambientali).

1. Il Ministero dell'ambiente, del paesaggio e del territorio, nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 8 luglio 1986, n. 349, come sostituito dall'articolo 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305, e l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 01, comma 1, lettere *b)* e *c)* del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, adottano, anche su istanza di chiunque vi abbia interesse, le misure necessarie per controllare le informazioni ed i dati raccolti dalle pubbliche amministrazioni e da privati, al fine di garantire l'imparzialità, la completezza, la correttezza e la tempestività dell'informazione ambientale.

2. L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente fissa i criteri per la standardizzazione dei dati e l'effettuazione dei monitoraggi, individuando altresì i criteri per diffondere i dati raccolti in via ufficiale secondo il linguaggio comune, in modo da consentirne la comprensione e la fruibilità.

ART. 23.

(Informazione sulle attività pericolose per l'ambiente).

1. La legge individua le categorie di imprese e di attività suscettibili di produrre direttamente od indirettamente effetti dannosi per l'ambiente, per lo svolgimento delle quali debbono essere preventivamente pubblicati i dati relativi ai progetti di intervento in forma comprensibile per tutti gli interessati.

2. Le pubbliche amministrazioni garantiscono la tempestiva comunicazione e diffusione delle informazioni sulle attività delle imprese classificate, ai sensi dell'articolo 31, come esercenti attività pericolose per l'ambiente.

3. I titolari delle imprese di cui al comma 1 hanno l'obbligo di mettere a disposizione delle pubbliche amministrazioni competenti e dei privati interessati tutti gli elementi conoscitivi necessari per il controllo delle attività pericolose per l'ambiente e la prevenzione dei relativi rischi.

4. Il diritto di accesso alle informazioni di cui al comma 3 si riferisce sia alla fase di presentazione delle domande di autorizzazione, sia alla fase di realizzazione dei progetti e di gestione delle imprese, sia alle attività di controllo sulla correttezza dei dati da parte delle pubbliche amministrazioni competenti.

SEZIONE II

DIRITTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DI DIFESA.

ART. 24.

(Diritti di partecipazione a scopo collaborativo).

1. Chiunque, senza necessità di dimostrare il proprio interesse, può partecipare ai procedimenti comunque connessi agli interessi ambientali.

ART. 25.

(Diritti di partecipazione a scopo difensivo).

1. Dell'avvio dei procedimenti di autorizzazione, di pianificazione e di programmazione in cui sono coinvolti interessi ambientali, è in ogni caso dato avviso mediante comunicazione personale od altre forme di pubblicità idonee, con le modalità di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, a tutti i soggetti di cui all'articolo 7 della medesima legge.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

ART. 26.

(Diritti di difesa).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo diretto ad istituire presso l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) di cui al decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, una commissione di amministrazione giustiziale in materia di ambiente ed a disciplinare la facoltà di ricorrere ad essa a tutela di diritti e di interessi legittimi, per motivi di legittimità e di merito, contro i provvedimenti, anche non definitivi, di amministrazioni ed enti statali, emessi in attuazione della normativa nelle materie della tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e del paesaggio, da parte di chi vi abbia interesse, nonché da parte delle associazioni di cui all'articolo 27.

2. Il decreto legislativo è emanato dal Governo ai sensi del comma 1 secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuazione delle modalità di nomina dei membri della commissione che, *in numero di tre effettivi e due supplenti*, devono essere scelti tra persone di specifica e comprovata competenza ed esperienza giuridica e tecnica e di indiscussa *indipendenza*;

b) individuazione dei casi di incompatibilità, delle garanzie di stabilità e dei criteri di determinazione delle indennità spettanti ai componenti della commissione, nonché previsione delle dotazioni di mezzi e personale idonei a garantire l'efficienza e l'indipendenza della commissione;

c) previsione di termini e di modalità di presentazione dei ricorsi tali da circoscrivere alle omissioni più gravi le ipotesi di inammissibilità, da assicurare il contraddittorio anche con i soggetti controinteressati e da garantire la speditezza delle decisioni;

d) previsione di ampi poteri istruttori e di integrazione del contraddittorio in capo alla commissione;

e) previsione di una procedura di conciliazione da attivarsi, a richiesta di una delle parti, in seno alla commissione;

f) conformità della disciplina procedurale stabilita dal decreto legislativo ai princìpi di cui alla legislazione vigente in materia di ricorsi amministrativi ordinari.

SEZIONE III

ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE

ART. 27.

(Associazioni ambientaliste).

1. Sono abrogati gli articoli 13 e 18, commi 4 e 5, della legge 8 luglio 1986, n. 349.

2. Sono legittimati ad agire e ad intervenire innanzi agli organi giurisdizionali, con i poteri e nelle forme previste dalla legislazione vigente, le associazioni ed i comitati dotati di adeguata e stabile capacità rappresentativa degli interessi diffusi e collettivi per la tutela dell'ambiente.

CAPO IV

OBBLIGHI DELLE IMPRESE

SEZIONE I

OBBLIGHI GENERALI

ART. 28.

(Azione preventiva e di precauzione).

1. L'attività d'impresa si conforma ai principi definiti nel capo I, titolo I, parte I della presente legge ed, in particolare, a

quelli di azione preventiva e di precauzione di cui all'articolo 4.

2. In applicazione dei principi di cui al comma 1, la valutazione del rischio ambientale d'impresa e la scelta delle appropriate cautele tecniche sono considerate, a cura e spese dell'impresa, nella fase che precede l'inizio dell'attività e realizzate nella fase successiva, secondo modalità corrispondenti alla natura ed alla gravità del rischio, nonché alle dimensioni tecnico-economiche dell'impresa.

ART. 29.

(Valori limite di emissione e migliore tecnologia disponibile).

1. Fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 28, l'impresa è comunque tenuta all'osservanza dei valori limite di emissione, delle norme e degli obiettivi di qualità ambientale e delle prescrizioni dell'autorizzazione, stabilite per l'esercizio dell'attività o dell'impianto.

2. L'osservanza di valori limite di emissione progressivamente più restrittivi può essere imposta dall'autorità competente attraverso l'adozione graduale della migliore tecnologia disponibile, in conformità ai criteri di cui all'articolo 28, comma 2, e tenendo conto della situazione ambientale.

ART. 30.

(Collaborazione con l'autorità di controllo).

1. Le imprese di cui all'articolo 28 osservano, nei rapporti con l'autorità di controllo, i doveri di corretta informazione, di lealtà e di collaborazione, al fine di consentire la tempestiva ed adeguata valutazione del rischio d'impresa.

2. Le imprese di cui al comma 1 possono chiedere la collaborazione dell'auto-

rità di controllo nella verifica delle condizioni di adempimento degli obblighi stabiliti dall'autorizzazione, fermi restando gli obblighi posti a loro carico dalla presente legge.

SEZIONE II

OBBLIGHI RELATIVI ALLE IMPRESE ESERCENTI ATTIVITÀ PERICOLOSE

ART. 31.

(Imprese esercenti attività pericolose).

1. Per impresa esercente attività pericolosa si intende quella che pone in essere un rischio aggravato per le persone, l'ambiente o le cose. L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente definisce i criteri tecnici per l'individuazione delle ipotesi di rischio aggravato.

2. Sono comunque considerate imprese esercenti attività pericolose quelle indicate nell'allegato 1 alla presente legge.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, del paesaggio e del territorio, sentiti i Ministri interessati, l'elenco delle imprese pericolose indicate nell'allegato 1 alla presente legge può essere modificato o integrato nel rispetto del criterio generale di cui al comma 1, previo parere dell'Agenzia nazionale di protezione dell'ambiente.

ART. 32.

(Obblighi di gestione del rischio).

1. Per l'adempimento degli obblighi previsti dagli articoli 28, 29 e 30, l'impresa pericolosa deve procedere all'individuazione, all'analisi ed alla revisione periodica del rischio d'impresa, inviandone adeguata documentazione all'autorità di controllo.

2. Nel caso previsto dal comma 1, l'impresa è tenuta a provvedere all'informazione ed all'addestramento del personale dipendente.

ART. 33.

(Obblighi di sicurezza e trasparenza).

1. Per gli impianti industriali di cui all'articolo 31, l'impresa comunica all'autorità di controllo, in sede di domanda di autorizzazione, il nominativo del responsabile per la sicurezza e l'ambiente.

2. Nel caso previsto dal comma 1, l'impresa è tenuta a predisporre una volta all'anno un bilancio ambientale semplificato, redatto secondo i requisiti minimi definiti con decreto del Ministro dell'ambiente, del paesaggio e del territorio.

SEZIONE III

PICCOLE E MEDIE IMPRESE

ART. 34.

(Obblighi relativi alle piccole e medie imprese).

1. Al fine di applicare alle piccole e medie imprese, così come definite dalla normativa comunitaria, gli obblighi generali previsti dagli articoli 28, 29 e 30, il Ministro dell'ambiente, del paesaggio e del territorio definisce, con proprio decreto:

a) le misure tecniche e di supporto destinate a favorire l'adempimento degli obblighi medesimi;

b) i tempi di adeguamento ai valori limite di emissione relativi alle dimensioni tecnico-produttive medie delle imprese ed ai diversi settori d'attività, nel rispetto degli obiettivi e degli *standard* di qualità ambientale;

c) i sistemi di raccolta e di diffusione dei dati di rilevanza ambientale pertinenti alle diverse categorie d'impresa;

d) le forme semplificate di presentazione della domanda di autorizzazione unica per ciascuna unità produttiva.

PARTE II

GLI STRUMENTI

TITOLO I

STRUMENTI AMMINISTRATIVI

CAPO I

PIANIFICAZIONE DI RILIEVO AMBIENTALE

ART. 35.

(Principi direttivi di delega al Governo).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a riordinare, ridurre o semplificare la vigente normativa concernente i piani ad incidenza territoriale, paesaggistica ed ambientale, nonché ad abrogare le prescrizioni normative che consentano ad altri tipi di piani di fissare obiettivi di salvaguardia, risanamento e sviluppo territoriale, paesistico ed ambientale ed a predisporre programmi e strumenti atti a raggiungere tali obiettivi.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati dal Governo secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) eliminazione di duplicazioni degli strumenti di pianificazione aventi ad oggetto i medesimi interessi pubblici, salvo che per gli strumenti che si distinguono per il livello di interesse perseguito;

b) eliminazione dei piani che si risolvono in mere indicazioni di *standard*, distanze e livelli di qualità e loro sostituzione con regolamenti od atti di indirizzo, da approvarsi in base a procedure che garantiscano la consultazione delle categorie interessate e degli organismi scientifici più accreditati, la trasparenza e la pubblicità;

c) riduzione dei piani nazionali interferenti con le previsioni ambientali ai casi in cui vi siano preminenti necessità di

coordinamento sovraregionale ed individuazione tassativa dell'oggetto di tali piani, al fine di evitare concorrenze con i piani di livello regionale;

d) individuazione di un piano territoriale di livello regionale, con specifica considerazione degli interessi urbanistici, paesistici ed ambientali, costituente strumento di coordinamento sovraordinato ad ogni altro piano di natura urbanistica, paesistica ed ambientale;

e) armonizzazione dei piani e dei programmi previsti da leggi di settore in *modo che ciascuno di essi, nel quadro del* piano regionale di cui alla lettera *d)*, al fine di perseguire gli interessi pubblici esattamente determinati dalle leggi medesime, disciplini ambiti geografici circoscritti o settori di attività specifici;

f) razionalizzazione della ripartizione delle competenze, ai fini della eliminazione di sovrapposizioni e di duplicazioni;

g) semplificazione dei procedimenti amministrativi di formazione dei piani, in modo da ridurre le fasi procedimentali e la previsione di atti di concerto e di intesa e *prevedendo la possibilità di ricorrere a* procedure di inchiesta pubblica, limitatamente ai piani di area vasta;

h) abrogazione delle disposizioni che attribuiscono efficacia prevalente e derogatoria ai piani indicati alla lettera *e)*, tranne che per i casi in cui essa risulti indispensabile per primarie esigenze di salvaguardia ambientale;

i) individuazione di procedure semplificate per apportare modifiche ai piani gerarchicamente sovraordinati in occasione dell'approvazione dei piani sottordinati;

l) utilizzazione della conferenza di *servizi prevista dall'articolo 14 della legge* 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, per il coordinamento dei piani non posti in rapporto di reciproca sovraordinazione, prevedendo che ove nella conferenza non si raggiunga l'unanimità per la decisione, le relative decisioni siano assunte dal Presidente del Consiglio dei ministri o

dalla regione, a seconda che l'intervento sia di interesse statale, ovvero regionale o locale. Tali determinazioni hanno il medesimo effetto giuridico dell'approvazione all'unanimità in sede di conferenza di servizi;

m) previsione di apposite norme transitorie che assicurino la vigenza dei piani già approvati alla data di emanazione dei decreti legislativi sino alla loro sostituzione con gli strumenti di pianificazione individuati o modificati ai sensi della presente legge.

3. La disciplina di riordino prevista dal presente articolo riguarda anche i procedimenti di pianificazione e di programmazione connessi a quelli ivi considerati.

ART. 36.

(Attestazione di conformità).

1. Nei piani ad incidenza territoriale, paesistica ed ambientale deve essere evidenziata la conformità con gli altri piani comunque incidenti sull'attività disciplinata o sull'ambito geografico considerato, ovvero le deroghe ad essi apportate, ove la legge lo consenta.

2. Nel caso in cui un piano settoriale contenga previsioni contrastanti con quelle di altri piani, esso deve essere immediatamente comunicato alle autorità titolari della competenza all'approvazione di tali ultimi piani, per consentire l'eliminazione di ogni contrasto.

ART. 37.

(Deroghe agli standard*).*

1. Ferme restando le ipotesi in cui la deroga è espressamente prevista dalle leggi di settore, gli *standard*, le distanze, i livelli di qualità valevoli sul territorio possono essere motivatamente incrementati, ai fini di salvaguardia ambientale, in sede di approvazione dei piani di cui all'articolo 35.

ART. 38.

(Catasto dei piani).

1. Le regioni istituiscono il catasto dei piani che raccoglie tutti gli strumenti di pianificazione che riguardano il territorio regionale.

2. Chiunque può accedere al catasto di cui al comma 1, prenderne gratuitamente visione e richiedere, a proprie spese, copia della documentazione inerente ai piani vigenti in ordine a singole aree od all'intero territorio della regione. È compito del catasto predisporre appositi strumenti che rendano conoscibile lo stato delle pianificazioni in atto.

3. Ogni ente competente ad approvare uno strumento di pianificazione, o variante allo stesso, è obbligato a trasmettere al catasto lo strumento di pianificazione o la variante approvata entro venti giorni dall'approvazione. I piani di rilievo ultraregionale sono trasmessi a tutte le agenzie interessate.

4. La trasmissione del piano ai sensi del comma 3 costituisce condizione di efficacia dello stesso.

CAPO II

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

ART. 39.

(Valutazione di impatto ambientale).

1. Nell'ambito di procedimenti autorizzatori per la realizzazione di un impianto o di un'opera, per i quali si prevede un impatto ambientale rilevante, segnatamente per loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, la valutazione di impatto del relativo progetto integra e completa l'istruttoria, con la diretta considerazione dei fattori ambientali, secondo le modalità indicate nel presente capo.

ART. 40.

(Finalità).

1. La valutazione di impatto ambientale individua, descrive e giudica gli effetti diretti ed indiretti del progetto dell'impianto e dell'opera sui seguenti fattori: l'uomo, la fauna, la flora, il suolo, le acque superficiali e sotterranee, l'aria, il clima, il paesaggio, nonché l'interazione tra detti fattori, i beni materiali ed il patrimonio culturale.

ART. 41.

(Competenza).

1. La valutazione di impatto ambientale è effettuata dallo Stato, nelle materie ad esso riservate; negli altri casi è effettuata dalle regioni e dalle province autonome.

ART. 42.

(Piani e programmi).

1. Nei procedimenti di formazione dei piani territoriali e paesistici nonché negli strumenti urbanistici generali è compiuta un valutazione generale dell'impatto delle rispettive previsioni.

2. Nei piani di cui al comma 1 è inserita, per ogni area territoriale, una valutazione preliminare della compatibilità dell'insediamento dei diversi tipi di impianti, opere od attività.

ART. 43.

(Conformità ambientale dei progetti).

1. Nella redazione dei progetti preliminari di opere od impianti che sono assoggettati alla valutazione di impatto ambientale, è previamente accertata la rispondenza alle previsioni di compatibilità di cui all'articolo 42. In caso di accertamento con esito positivo, l'opera è soggetta ad una procedura semplificata di valutazione dell'impatto.

2. Ai fini dell'approvazione dei progetti definitivi è previamente esperita la procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli da 44 a 49.

ART. 44.

(Studio di impatto ambientale).

1. Il committente di un impianto o di un'opera assoggettati a valutazione d'impatto ambientale è tenuto ad inviare all'autorità competente uno studio di impatto ambientale, redatto ai sensi delle disposizioni tecniche, di cui all'articolo 49. Copia dello studio sarà contestualmente inviata, a cura dell'interessato, alla regione nel cui territorio saranno realizzati l'impianto o l'opera.

2. La regione disciplina i procedimenti di competenza ai sensi del comma 1, in conformità ai principi generali della presente legge.

ART. 45.

(Procedimento di valutazione di impatto ambientale).

1. Il Ministero dell'ambiente, del paesaggio e del territorio, si pronuncia in merito allo studio di cui all'articolo 44, mediante la valutazione di impatto ambientale, nel termine perentorio di centoventi giorni dalla trasmissione dello studio stesso.

2. Eventuali integrazioni allo studio trasmesso od alla documentazione allegata possono essere richiesti, con effetti sospensivi del termine, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda.

3. Il Ministro dell'ambiente, del paesaggio e del territorio, sentite le regioni e le altre amministrazioni pubbliche interessate, e comunque decorsi sessanta giorni dalla data di presentazione dello studio senza che le stesse si siano espresse, delibera entro il termine di cui al comma 1.

4. Decorso il termine di cui al comma 1, l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione unica convoca la confe-

renza di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. In tale sede il Ministro dell'ambiente, del paesaggio e del territorio comunica la propria deliberazione, ai fini delle ulteriori determinazioni da adottare nella stessa conferenza.

5. In caso di valutazione di impatto ambientale positiva, la conferenza di servizi esamina il contenuto prescrittivo della deliberazione del Ministro dell'ambiente, del paesaggio e del territorio e delibera, contestualmente, su tutti gli altri atti necessari alla realizzazione ed all'entrata in funzione dell'impianto o dell'opera.

6. In caso di mancata pronuncia nei termini di cui al comma 1 ovvero di valutazione negativa, si applica il disposto di cui all'articolo 14, comma 2-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

ART. 46.

(Attribuzioni regionali).

1. Per le valutazioni di impatto ambientale di competenza regionale si osservano le norme di cui all'articolo 45, in quanto applicabili.

2. Entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di cui al comma 1, la regione invia la valutazione al Ministero dell'ambiente, del paesaggio e del territorio il quale, entro i successivi trenta giorni, può annullare per illeggittimità il provvedimento regionale o sospenderne l'efficacia, richiedendo i chiarimenti necessari.

ART. 47.

(Accesso alle informazioni ambientali).

1. Ai fini della più completa predisposizione dello studio di impatto ambientale di cui all'articolo 44, il committente ha diritto di accesso alle informazioni disponibili presso le pubbliche amministrazioni. Le informazioni così ottenute possono essere utilizzate solo per tali finalità.

2. I decreti previsti dall'articolo 49 disciplinano e garantiscono le forme e le modalità di accesso alla documentazione del progetto da parte dei cittadini interessati.

ART. 48.

(Inchiesta pubblica).

1. L'autorità competente per la valutazione di impatto ambientale può disporre lo svolgimento di un'inchiesta pubblica, per l'esame dello studio presentato dal committente, sui pareri forniti dalle pubbliche amministrazioni e sulle osservazioni del pubblico.

2. Chiunque può fornire elementi conoscitivi e valutativi sul progetto, mediante l'invio, almeno cinque giorni prima dell'udienza, di memorie scritte di contenuto tecnico o scientifico recanti osservazioni e proposte sul progetto da realizzare e sui relativi effetti sull'ambiente, ai sensi dell'articolo 40.

3. L'inchiesta pubblica si conclude con una relazione sui lavori svolti ed un giudizio sui risultati emersi.

ART. 49.

(Decreti di attuazione).

1. Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, del paesaggio e del territorio sono fissati:

a) i criteri, le disposizioni tecniche e procedurali per l'effettuazione della valutazione di impatto ambientale nella forma ordinaria ed in quella semplificata;

b) le condizioni, i criteri e le disposizioni tecniche per l'applicazione della procedura di impatto ambientale ai progetti inclusi nell'allegato II alla direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985;

c) i contenuti ed i requisiti tecnici per l'elaborazione e la presentazione dello studio di impatto ambientale, da parte del committente;

d) le forme e le modalità con cui è assicurata adeguata pubblicità al progetto da valutare.

CAPO III

VALORI LIMITE ED OBIETTIVI DI QUALITÀ

ART. 50.

(Migliore tecnologia disponibile).

1. Per migliore tecnologia disponibile si intende l'ultima fase di sviluppo di attività, processi e relativi metodi di esercizio, indicante l'idoneità pratica di determinate tecniche nel prevenire oppure, se ciò non è fattibile, nel ridurre al minimo le emissioni nell'ambiente, globalmente inteso, senza la predeterminazione in termini vincolanti di una tecnologia specifica o di determinate tecniche.

2. Il termine « migliore » qualifica le tecniche più efficaci per realizzare un elevato livello di protezione ambientale, tenendo presenti gli utili potenziali ed i costi possibili dell'intervento ovvero della sua omissione.

3. Il termine « disponibile » qualifica le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione nel pertinente contesto imprenditoriale, in condizioni economicamente valide e che siano ragionevolmente accessibili all'operatore.

4. Nella scelta della migliore tecnologia disponibile devono essere prese in considerazione tecniche a scarsa produzione di rifiuti con miglioramento del recupero e del riciclo delle sostanze generate ed usate nel processo, il consumo di materie prime ed energia, la natura per volume delle emissioni interessate e la scadenza per l'installazione delle tecniche.

ART. 51.

(Valori limite di emissione).

1. Per valori limite di emissione si intendono la massa di sostanze e preparati

o la quantità di rumore o calore collegata a determinati parametri specifici e la concentrazione di sostanze che non deve essere superata in normali condizioni di esercizio di un impianto, in uno o più periodi di tempo.

2. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 52 e 53, i valori limite di cui al comma 1 del presente articolo sono stabiliti dall'autorità competente sulla base della migliore tecnologia disponibile.

ART. 52.

(Norme di qualità ambientale).

1. Per norme di qualità ambientale si intende la serie di requisiti di qualità che devono esistere in un dato momento in un determinato ambiente od in una sua parte specifica, ai sensi della legislazione vigente.

2. I valori limite di emissione di cui all'articolo 51 sono stabiliti dall'autorità competente in modo da garantire il rispetto delle norme di qualità ambientale.

3. Ove i valori limite fissati in base al disposto dell'articolo 51, comma 2, non consentano il rispetto di una norma di qualità ambientale, l'autorità competente adotta le prescrizioni integrative necessarie a garantirne l'osservanza.

ART. 53.

(Derogabilità dei valori limite di emissione).

1. L'autorità competente può autorizzare deroghe ai valori limite di emissione di cui all'articolo 51, comma 2, a condizione che:

a) siano rispettate le norme di qualità ambientale;

b) possa verificarsi un aumento in misura trascurabile dell'inquinamento;

c) non sia accertato un contributo all'inquinamento transfrontaliero.

CAPO IV

PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO AMBIENTALE.

ART. 54.

(Domanda di autorizzazione).

1. Chiunque intende installare un impianto, realizzare un'opera od esercitare un'attività, per i quali la legislazione vigente a tutela dell'ambiente e del paesaggio richiede un provvedimento permissivo, è tenuto a presentare un'unica domanda all'autorità competente.

2. La domanda di autorizzazione ha per oggetto l'impianto o l'opera o l'attività unitariamente considerati ed è corredata dalla documentazione relativa al ciclo produttivo, alla tecnologia impiegata, ad ogni tipo di emissione o di scarico nell'ambiente, alle misure tecniche e di processo adottate per ridurre o contenere al minimo gli effetti complessivi sull'ambiente. In particolare, la domanda fornisce i dati sul consumo di materie prime e di energia nonché le misure previste per evitare danni all'ambiente in caso di cessazione definitiva dell'impianto.

3. Quando le omissioni o le inesattezze riscontrate nella domanda di autorizzazione sono di tale rilevanza od entità da farla ritenere dolosamente infedele, si applicano le disposizioni previste per la mancata presentazione della domanda.

ART. 55.

(Autorità competente).

1. La domanda di autorizzazione è presentata alla regione, per gli impianti, le opere o le attività di competenza regionale, propria o delegata, ovvero all'autorità statale competente, che svolge funzioni di coordinamento delle altre amministrazioni pubbliche interessate, per gli impianti, le opere o le attività di competenza statale.

2. L'autorità competente ai sensi del comma 1 trasmette tempestivamente, a spese dell'istante, copia della domanda e

della documentazione allegata a tutte le autorità legittimate a partecipare al procedimento.

ART. 56.

(Conferenza di servizi).

1. Quando l'amministrazione statale competente deve acquisire pareri, nulla osta od altri atti di assenso comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche, relativi a procedimenti connessi, indice una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

2. Per gli impianti, le opere e le attività di competenza regionale si applica il disposto del comma 1, intendendosi sostituita la regione al Presidente del Consiglio dei ministri.

3. Le domande per i procedimenti connessi continuano ad essere presentate alle autorità specificamente competenti, ai fini delle relative istruttorie.

ART. 57.

(Procedimenti autorizzatori semplificati).

1. Il Governo stabilisce con regolamento i procedimenti autorizzatori che possono essere semplificati, in ragione della minore incidenza ambientale degli impianti, delle opere o delle attività da consentire.

2. Con il regolamento di cui al comma 1, sono stabilite, altresì, le modalità di autocertificazione o di silenzio assenso, relative alle varie categorie di oggetti considerati.

ART. 58.

(Termine per il rilascio dell'autorizzazione).

1. L'autorità competente si pronuncia sulla domanda di autorizzazione con un provvedimento espresso, da adottare entro il termine massimo di centoventi giorni a decorrere dalla data di presentazione della domanda completa in ogni sua parte.

2. Il termine di cui al comma 1 può essere interrotto per una sola volta, allo scopo di acquisire ulteriori elementi istruttori, ritenuti essenziali ai fini della decisione, e riprende a decorrere dalla data di ricevimento dei documenti e delle informazioni richiesti dall'amministrazione.

3. Qualora il procedimento di cui al comma 1 non si concluda nei termini indicati al medesimo comma, l'amministrazione è responsabile dei danni causati al richiedente.

ART. 59.

(Avvio dell'attività).

1. Ai fini dell'avvio dell'attività dell'impianto o della struttura autorizzati ai sensi del presente titolo, il progettista presenta una autocertificazione attestante la conformità al progetto approvato di quanto è stato realizzato.

2. Entro trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione l'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione può contestare la difformità fra quanto realizzato ed il progetto autorizzato.

3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, l'attività può iniziare liberamente.

4. In caso di dichiarazione non rispondente a verità, il dichiarante è punito ai sensi del codice penale.

ART. 60.

(Trasferimento o cessazione dell'attività).

1. Il titolare di un impianto, autorizzato ai sensi delle vigenti disposizioni normative, in caso di trasferimento della titolarità del medesimo o di cessazione dell'attività, resta obbligato, anche in solido con i successivi aventi causa, ad effettuare le necessarie azioni di risanamento ambientale.

ART. 61.

(Termine per l'inizio dell'attività).

1. L'autorizzazione di cui al presente capo fissa il termine di decadenza entro il quale l'attività deve essere avviata.

2. Il termine di cui al comma 1 può essere prorogato prima della scadenza, su motivata istanza dell'interessato.

ART. 62.

(Contenuto prescrittivo massimo dell'autorizzazione).

1. L'autorizzazione non può contenere prescrizioni ulteriori rispetto a quelle concernenti:

a) i limiti di emissione delle sostanze inquinanti;

b) gli obiettivi di qualità ambientale;

c) i criteri di processo;

d) l'adozione della migliore tecnologia disponibile, così come definita all'articolo 50;

e) le modalità di documentazione dell'attività da svolgere e dei rilasci inquinanti;

f) le misure previste in caso di cessazione definitiva dell'attività;

g) i criteri costruttivi degli impianti e quelli operativi;

h) la qualificazione professionale e la consistenza numerica del personale addetto alla tutela ambientale;

i) la prestazione di adeguate garanzie finanziarie;

l) le distanze di sicurezza.

2. Alle prescrizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applica il disposto dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni sono soggette a revisione in via ordinaria ogni quattro anni e, comunque, ogniqualvolta l'autorità competente ne ravvisi la necessità in relazione ad un mutamento significativo delle condizioni dell'ambiente od all'evoluzione della migliore tecnologia disponibile che consenta l'adozione di più efficaci misure di contenimento dell'inquinamento.

4. L'efficacia delle nuove misure prescritte ai sensi del comma 3 è subordinata

ad un periodo transitorio di adeguamento, fissato in funzione delle modifiche richieste, della tipologia dell'impianto e degli oneri di investimento.

ART. 63.

(Trasferimento dell'autorizzazione).

1. Al trasferimento della proprietà o della disponibilità dell'impianto consegue la voltura dell'autorizzazione.

2. Il trasferimento dell'autorizzazione è denunciato all'autorità competente entro quindici giorni dalla sua denuncia.

3. L'autorità di cui al comma 2, entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia, verifica d'ufficio la sussistenza delle garanzie e dei requisiti finanziari e professionali eventualmente richiesti dalla legge e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività.

ART. 64.

(Decadenza).

1. L'autorizzazione è soggetta a decadenza se:

a) l'impianto viene fermato per oltre un anno;

b) non sono osservate le prescrizioni di cui all'articolo 62;

c) non è denunciato il trasferimento dell'autorizzazione nei termini di cui all'articolo 63, comma 2.

ART. 65.

(Modifica sostanziale).

1. Ogni spostamento di impianti o di attività dal luogo in precedenza autorizzato ad altra località all'esterno del sito dello stabilimento, nonché ogni modifica sostanziale, anche di processo produttivo, che comporti un significativo incremento nella quantità o nella qualità delle sostanze rilasciate nell'ambiente o degli effetti chimico-fisici delle emissioni, sono soggetti ad autorizzazione.

CAPO V

SANZIONI AMMINISTRATIVE

ART. 66.

(Princìpi).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a riordinare e semplificare la normativa vigente concernente le sanzioni amministrative comminate per la violazione di precetti posti a tutela dell'ambiente.

2. Nell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere adeguate sanzioni ripristinatorie, reali e pecuniarie, anche cumulabili tra loro, ispirate al principio di proporzionalità;

b) eliminare le duplicazioni di sanzioni penali e di sanzioni amministrative meramente pecuniarie concernenti il medesimo fatto;

c) affidare al giudice penale la competenza di irrogare, in via sostitutiva dell'amministrazione rimasta inerte, le sanzioni amministrative ripristinatorie comminate per fatti costituenti reato;

d) prevedere sanzioni pecuniarie progressivamente o proporzionalmente crescenti in caso di protrazione nel tempo della condotta illecita;

e) prevedere adeguati poteri cautelari in capo all'amministrazione;

f) prevedere la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo senza limiti alle prove ammesse in giudizio.

TITOLO II

STRUMENTI ECONOMICI

ART. 67.

(Principi).

1. La disciplina dell'ambiente attraverso misure di regolazione diretta può essere integrata, assicurando il reciproco coordinamento, da strumenti di tipo economico-finanziario che incidano sulla disponibilità degli operatori economici ad attuare comportamenti e ad utilizzare processi produttivi aventi un minor impatto sull'ambiente.

2. Gli strumenti economici, sia di tipo incentivante, sia di tipo fiscale, devono essere, ove possibile, coordinati con le misure adottate dalla Unione europea.

ART. 68.

(Caratteristiche).

1. L'utilizzazione degli strumenti economici deve garantire un equilibrato rapporto tra tutela dell'ambiente e garanzia delle attività economiche e non deve avere effetti distorsivi sulla concorrenza; deve basarsi su dati scientifici, tecnici ed economici conoscibili e verificabili; deve essere compatibile con lo stato attuale delle conoscenze e delle effettive possibilità tecniche dei destinatari; deve basarsi su normative che permettano una chiara individuazione dei presupposti e delle condizioni di applicazione.

ART. 69.

(Imposte ambientali).

1. Nel caso di nuove imposte con finalità ambientali, il gettito deve essere preferibilmente destinato ad attività di ripristino ambientale o di incentivazione di tecnologie meno inquinanti; deve comunque essere rispettato il principio della neu-

tralità fiscale, per cui il carico fiscale non può essere aggravato dall'introduzione della nuova imposta a finalità ambientale.

ART. 70.

(Condizioni di attuazione).

1. Nell'adozione di strumenti economici devono essere preferite forme di intervento che prevedano un ruolo attivo dei soggetti interessati ed in particolare soluzioni concertate tra amministrazione ed imprese.

2. Gli effetti economici ed ambientali derivanti dall'utilizzazione degli strumenti economici devono essere adeguatamente controllati.

TITOLO III

STRUMENTI CIVILISTICI. IL DANNO AMBIENTALE

ART. 71.

(Principi).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per disciplinare le ipotesi di danno ambientale secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) conferma del principio generale della risarcibilità del danno ambientale, inteso come stabile e significativo deterioramento di una o più componenti ambientali o di interi ecosistemi;

b) adozione di un regime generale di responsabilità basato sulla colpa;

c) individuazione specifica delle attività alle quali si applichi un regime speciale fondato sulla responsabilità oggettiva per rischio aggravato, secondo la Convenzione di Lugano sulla responsabilità per attività pericolose, sottoscritta dall'Italia in data 21 giugno 1993;

d) previsione del carattere prioritario del ripristino della situazione anteriore al-

l'illecito, salvo il risarcimento per il mancato godimento fino alla data del ripristino; qualora il ripristino della situazione anteriore non sia tecnicamente od economicamente conveniente, il risarcimento, su motivata richiesta dei soggetti di cui alla lettera *e)*, sarà commisurato al costo degli interventi necessari ai fini della riduzione delle conseguenze dell'evento nonché ai costi del ripristino e del mancato godimento fino alla data del ripristino; qualora il ripristino non sia tecnicamente possibile, il risarcimento potrà essere commisurato alla prestazione di risorse naturali equivalenti a quelle danneggiate;

e) attribuzione dell'azione per danno ambientale allo Stato ed agli enti territoriali e, limitatamente all'azione di rispristino, alle associazioni ambientaliste che rispondano ai requisiti di stabile ed adeguata rappresentanza degli interessi collettivi e diffusi coinvolti;

f) previsione dell'azione interdittiva dell'attività illecita in caso di danno continuativo o di minaccia di grave danno;

g) previsione del principio di solidarietà nel caso di concorso nell'evento di danno di una pluralità di soggetti, salvi i casi di prova liberatoria da parte del concorrente in ordine al contributo alla causazione ed alla misura parziale del danno singolarmente prodotto;

h) attribuzione dell'ammontare del risarcimento al fondo di cui alla lettera *m)* e, comunque, previsione di un vincolo di destinazione per la realizzazione delle opere di risanamento relative all'evento dannoso per il quale è stato ottenuto il risarcimento;

i) definizione dei criteri per l'agevolazione della prova del nesso di causalità tra evento e danno;

l) previsione di forme di assicurazione obbligatoria ovvero di prestazione di garanzie finanziarie equivalenti nei casi di esercizio di attività classificate come pericolose, come condizione per ottenere o mantenere un'autorizzazione all'esercizio delle medesime attività;

m) previsione di un fondo collettivo di indennizzo per danni non imputabili a soggetti individuati o, in concreto, non risarciti; il fondo è alimentato dallo Stato e dai settori interessati; al fondo affluiranno, con vincolo di destinazione, i risarcimenti derivanti dalle azioni per danno ambientale.

2. Lo schema di decreto legislativo è trasmesso al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari ed all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, che esprimono il loro parere entro trenta giorni dalla ricezione del testo.

ART. 72.

(Abrogazione di norme).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 71 della presente legge, sono abrogati l'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, l'articolo 12 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 130, l'articolo 19 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 132, l'articolo 14 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 133 ed ogni altra norma ad esso contraria.

TITOLO IV

STRUMENTI PENALI

ART. 73.

(Delega in materia di reati ambientali).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la riforma delle leggi penali vigenti in materia di salvaguardia dell'ambiente, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) previsione di sanzioni penali per violazioni che ledono od espongono a peri-

colo l'interesse ambientale secondo i seguenti criteri:

1) previsione come delitti puniti *con la reclusione da uno a tre anni e con la* multa da lire 5 milioni a lire 50 milioni, per i fatti che ledono in modo persistente e rilevante una o più componenti ambientali;

2) previsione come delitti puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire 10 milioni a lire 50 milioni per i fatti che ledono in modo persistente e rilevante l'equilibrio di interi ecosistemi;

3) previsione che i delitti di cui ai numeri 1) e 2) siano puniti, anche se commessi per colpa, e che, in tal caso, le pene applicabili siano, nell'ipotesi di cui al numero 1), la reclusione da sei mesi a due anni o la multa da lire 1 milione a lire 30 milioni; nell'ipotesi di cui al numero 2), la reclusione da uno a tre anni e la multa da lire 3 milioni a lire 50 milioni;

4) previsione di un'attenuante ove i fatti siano di speciale tenuità, nelle ipotesi di cui ai numeri 1) e 3); di un'aggravante se siano di particolare gravità;

5) previsione come delitti puniti con la reclusione da uno a tre anni o con la multa da lire 10 milioni a lire 50 milioni per i fatti che espongano a concreto pericolo l'equilibrio di interi ecosistemi;

6) previsione come delitti punibili con la reclusione da uno a due anni o con la multa da lire 10 milioni a lire 50 milioni per i fatti commessi in violazione di obblighi imposti per evitare l'esposizione a pericolo dell'equilibrio di interi ecosistemi, a coloro che esercitano attività con speciale impatto ambientale;

7) previsione che i fatti previsti ai numeri 5) e 6) siano puniti, anche se commessi per colpa, e che le pene applicabili siano, nell'ipotesi di cui al numero 5), la reclusione da quattro mesi ad un anno o la multa da lire 5 milioni a lire 30 milioni;

8) previsione di un'aggravante se i fatti di cui ai numeri 5) e 6) siano di particolare gravità;

9) previsione come contravvenzioni punite con l'arresto da sei mesi ad un anno o con l'ammenda da lire 5 milioni a lire 30 milioni per i fatti che espongono a concreto pericolo una o più componenti ambientali;

10) prevedere, nel caso in cui ricorra l'attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 6, del codice penale, che la pena possa essere ridotta sino alla metà;

b) salvo quanto previsto ai numeri da 1) a 9) della lettera *a)*, la previsione di sanzioni amministrative per violazioni di obblighi formali che non ledano né espongano a concreto pericolo l'interesse ambientale.

ALLEGATO 1

ATTIVITÀ CONSIDERATE PERICOLOSE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 31, COMMA 2

1. Attività di produzione, manipolazione, uso, trattamento, stoccaggio, scarico nell'ambiente di una o più sostanze o preparati pericolosi, di cui alla direttiva n. 67/548 CEE e successive modificazioni ed aggiornamenti tecnici;

2. Attività di cui al numero 1 aventi ad oggetto microorganismi geneticamente modificati, ivi compresa la loro emissione deliberata nell'ambiente, allorquando siano patogeni o producano tossine;

3. Attività effettuate in un'installazione o su un sito destinati al trattamento, allo stoccaggio ed al riciclo dei rifiuti quando la quantità dei rifiuti coinvolti è tale da porre un rischio aggravato ai sensi dell'articolo 31, comma 1;

4. Attività di stoccaggio definitivo dei rifiuti.